



# COMUNE DI CENATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069

Deliberazione n. **6** del **13-04-2023**

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023**

Addì **tredecì** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

<b>ALGERI THOMAS</b>	<b>P</b>	<b>RADICI MARINA</b>	<b>P</b>
<b>CONTI STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>TURANI LUCIANA</b>	<b>P</b>
<b>MERLI FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>BELOTTI MATTEO</b>	<b>P</b>
<b>MARCHETTI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>PEZZOTTA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>GABBIADINI ELENA</b>	<b>P</b>	<b>SUARDI MICHELA</b>	<b>P</b>
<b>VALENTI GUERINO</b>	<b>P</b>	<b>BRENO MANUELA</b>	<b>P</b>
<b>ALGERI BARBARA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti totale n. 13 e assenti totale n. 0.

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dolci Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALGERI THOMAS assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTI** i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

**CONSIDERATO** che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

**DATO ATTO CHE:**

- a) in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel comune di Cenate Sotto ha cessato di avere applicazione la TARES;
- b) il comune di Cenate Sotto ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI.

**CONSIDERATO** che l'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU);
- l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

**ATTESO** che il presupposto della Tassa sui rifiuti è il possesso a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** che:

- l'addizionale provinciale è nella misura percentuale del 5%;
- la TARI è commisurata all'anno solare;
- deve essere assicurata la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- i costi vengono definiti nel Piano Economico Finanziario annuale;

**RICHIAMATA** la deliberazione 363/2021/R/rif del 03/08/2021 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) avente ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**RICHAMATO** l'allegato Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 (MTR-2);

**CONSIDERATO** che la citata deliberazione ARERA 363/2021/R/rif del 03/08/2021:

- all'art. 1 definisce le attività che rientrano nel servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- all'art. 7 stabilisce che il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, che è il Comune;
- il PEF deve essere accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante del Gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi e da una relazione che illustri i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel PEF con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

**PRESO ATTO** che il Piano Economico Finanziario 2022 è approvato nelle modalità previste dalla normativa vigente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2022;

**PRESO ATTO** che con la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF. La deliberazione 3 agosto 2021 di Arera e il relativo Allegato A disciplinano la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relative agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

**CONSIDERATO** che il MTR-2 prevede in via ordinaria l'aggiornamento biennale per le annualità 2024 e 2025, mentre per l'annualità 2023 non è previsto alcun aggiornamento. L'art. 4.7 dell'allegato A prevede tuttavia la possibilità per l'Ente territorialmente competente (il Comune) di presentare una revisione infra-periodo qualora l'Ente stesso accerti un'eventuale situazione di squilibrio economico e finanziario.

**PREMESSO** quanto sopra, dopo una valutazione economico e finanziaria preventiva dell'esercizio 2023, e preso atto del preventivo dei costi del servizio per l'anno 2023 presentato dalla Servizi Comunali S.P.A. si ritiene di non dover procedere alla revisione infra-periodo per l'anno 2023 in quanto il Piano Economico Finanziario 2023, così come approvato nell'anno 2022, non pregiudica gli obiettivi inseriti nel piano stesso, e non pone l'intera gestione in una situazione di disequilibrio economico e finanziario.

**RITENUTO** opportuno dover stabilire per il versamento della TARI 2023 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- **1^ rata acconto**, con scadenza 18 luglio 2023;
- **2^ rata saldo**, con scadenza 05 dicembre 2023;
- **Rata unica a saldo**, con scadenza 18 luglio 2023 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

**VISTO** l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

**RITENUTO**, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2012, il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis.....)”*.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

**VISTO** l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

**RICHIAMATO** l'art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, disponendo che: «19-bis. *Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani*».

**RITENUTO**, in analogia con quanto stabilito con il regolamento per l'applicazione della TARI per le utenze domestiche, di applicare la medesima riduzione della tariffa del tributo TARI alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico ai sensi del comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

**VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato;

**Con** l'assistenza del Vice Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentito il Vice Sindaco che espone le tariffe Tari 2023. Il consigliere Breno Manuela chiede chiarimenti in merito alle nuove tariffe e segnala la necessità di avere a disposizione il confronto con le tariffe precedenti. Il Vice Sindaco risponde alla richiesta.

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

**SENTITO** l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:

presenti e votanti n. 13

favorevoli n. 9

contrari n. 4 (Breno – Suardi – Belotti – Pezzotta)

### **DELIBERA**

**1) DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non ritrascritte;

**2) DI APPROVARE**, per l'anno 2023, le tariffe TARI allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**3) DI APPROVARE** per l'anno 2023, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- **1^ rata acconto**, con scadenza 18 luglio 2023;

- **2^ rata saldo**, con scadenza 05 dicembre 2023;

- **Rata unica a saldo**, con scadenza 18 luglio 2023 (versamento in un'unica soluzione).

**4) DI ALLEGARE** il presente atto al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022/2024.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

**VISTO** l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

**CON** voti favorevoli nr. 9 e contrari 4 espressi nelle forme di legge.

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
ING. ALGERI THOMAS

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dolci Paolo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.